



La giustizia tra la legge e la forza di Cesare Maccari

A.D.M.I.

**WOMEN AND GIRLS
IN DETENTION**

Carla Marina LENDARO

Presidente A.D.M.I. -Associazione Donne Magistrato Italiane

(con la collaborazione di Ines CASCIARO e Cinzia VERGINE, Consiglio Direttivo A.D.M.I.)

IAWJ 13° BIENNIAL CONFERENCE - Maj 26-30.2016 Washington, DC USA

La detenzione costringe la donna all'alienazione della propria identità ed affettività poiché il carcere è un'istituzione totale maschile, con regole rigide, predeterminate, volte a contenere aggressività e violenza e dove non vi è posto per il profilo emozionale che è proprio di ogni donna. Inoltre le donne (poco più del 4% della popolazione penitenziaria totale), che di frequente accudiscono da sole i figli minori, sono costrette a separarsi da loro al momento dell'arresto e durante la carcerazione, situazione che rende la detenzione per esse ancora più afflittiva.

La detenzione incide negativamente peraltro sul benessere dei minori, che vengono privati della madre, del rapporto con la stessa e della rete parentale e dell'ambiente familiare. Può provocare danni allo sviluppo psicofisico del bambino tanto in fase di arresto e di separazione dalla madre che nel caso in cui venga ospitato con essa in carcere, perché la privazione di libertà determina sentimenti di inadeguatezza nella donna e la priva dell'autorevolezza genitoriale nei confronti del minore.

Problemi ulteriori sorgono poi quando il bambino, raggiunto il limite massimo di età per rimanere all'interno della struttura con la madre, deve nuovamente separarsi da essa. Occorre dunque prestare attenzione ai bisogni dei minori, porre loro ascolto ed accogliere la loro opinione, soprattutto informarli adeguatamente di quanto accade al genitore.

La detenzione, va detto ancora, spesso nega del tutto il diritto alla bi-genitorialità ed all'affettività, diritto che è del genitore ma che è -anche e soprattutto- diritto del bambino. Di tale situazione risentono poi particolarmente le detenute straniere ed i loro figli, in quanto sono spesso senza residenza stabile in Italia o con rete familiare assente o problematica.

La legislazione penale italiana, dopo l'entrata in vigore della legge 21.4.2011 n. 62, è attenta in materia.

L'applicazione della custodia cautelare in carcere è vietata in caso di *donna incinta o con figli fino a sei anni di età, con lei conviventi*, a meno che non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art 275 co 4 c.p.p.). In questo caso il giudice può disporre la custodia presso un ICAM-istituto a custodia attenuata per detenute madri (art 285 bis c.p.p.).

Gli ICAM, tendenzialmente, sono realizzati all'esterno del muro di cinta di un istituto penitenziario; tutti i presidi di sicurezza -tipo grate alle finestre- sono simili a quelli in uso per abitazioni civili; il personale di Polizia Penitenziaria è in borghese e coadiuvato da una serie di operatori, educatori e puericultrici, figure che aiutano a creare un ambiente consono alla presenza di madri con figli.

Gli ICAM sono supportati dalla 'rete' dei Servizi territoriali e del volontariato e sono dotati di cucina in comune, lavanderia, spazi dedicati -sia interni che esterni- per il gioco dei bambini e per le attività delle madri, in particolare sono concepiti secondo il modello di vita comunitario, in modo da consentire il pieno recupero della funzione genitoriale dell'accadimento dei minori e accompagnare i bambini nella crescita.

Si tratta di esperienza che è nata in Italia e che è stata propedeutica ad altre esperienze successive in Europa.

Quando è poi possibile applicare la misura meno grave degli 'arresti domiciliari', il giudice può scegliere tra abitazione o luoghi pubblici di cura o di assistenza ovvero anche una casa famiglia protetta, se esistente (art 284 c.p.p.).

Quando il processo si è concluso e la pena è divenuta 'definitiva' è, in ogni caso, obbligatorio il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate "*in stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del figlio*" (art 146 c.p.).

In fase di esecuzione della pena le donne sono ospitate in istituti penitenziari ad esse solo dedicati od in apposite sezioni di istituto (at. 11 O.P.).

Esistono in Italia n. 5 istituti carcerari 'femminili': Pozzuoli, Rebibbia Femminile, Empoli, Venezia Giudecca; Trani; e vi sono n. 49 sezioni 'femminili' all'interno di altri istituti penitenziari.

Durante la detenzione alle madri è consentito '*tenere con sé i propri figli fino all'età di tre anni*', anche se sono pochissime le madri che fanno questa scelta.

Negli istituti penitenziari italiani, infatti, alla data del 9.3.2016 erano solo n. 42 le detenute con bambini (45) a fronte di ben 2.170 detenute totali (molte delle quali madri). Di tali detenute n. 802 erano straniere.

31 marzo 2016

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità

Regione di detenzione	Istituto di detenzione	Italiane		Straniere		TOTALE	
		presenti	figli al seguito	presenti	figli al seguito	presenti	figli al seguito
CAMPANIA	AVELLINO "Antimo Graziano" Bellizzi CC	2	2	1	1	3	3
LAZIO	ROMA "Germana Stefanini" Rebibbia Femminile CCF	4	4	6	6	10	10
LOMBARDIA	COMO CC	1	1	1	1	2	2
LOMBARDIA	MILANO "Francesco di Cataldo" San Vittore CCF	1	1	9	10	10	11
PIEMONTE	TORINO G.Lorusso/L.Cotugno" Le Vallette CC	4	5	1	1	5	6
SARDEGNA	SASSARI "Giovanni Bacchiddu" CC	1	1	1	1	2	2
TOSCANA	FIRENZE "Sollicciano" CC	1	1	/	/	1	1
VENETO	VENEZIA "Giudecca" CRF	2	3	3	3	5	6
Totale		16	18	22	23	38	41

Gli artt. 11 Ordinamento Penitenziario e 19 D.P.R. n.230 del 2000 inoltre prevedono: che in carcere siano organizzati reparti ostetrici e asili-nido per la cura ed assistenza dei bambini; che le camere dove sono ospiti non siano chiuse onde consentire loro di spostarsi all'interno del reparto; che siano assicurate attività ricreative e formative proprie della età dei minori. Inoltre, con il consenso della madre, i bambini possono essere accompagnati dagli operatori sociali presso asili nido e scuole materne esterni. Nel caso in cui i minori non vengano ospitati all'interno della struttura penitenziaria, nella gestione dell'affettività parentale non si può non riconoscere il ruolo predominante dei colloqui familiari, anche se moltissime le madri rinunciano a tali incontri, sia perché il minore non è in grado di gestire i sentimenti di rabbia e di ansia provocati dalla carcerazione del genitore e sia perché è troppo dolorosa per il bambino la nuova separazione dalla madre alla fine della visita.

Il 21 marzo 2014 è stata sottoscritta in Italia la 'Carta dei Figli dei Genitori Detenuti', un documento unico in Europa, che afferma i diritti fondamentali del minore con genitore in stato di reclusione (oltre 100.000 in Italia).

La Carta infatti impegna il sistema penitenziario all'accoglienza dei minori e istituisce un Tavolo Permanente per il Monitoraggio sull'attuazione dei principi enunciati: l'impegno a creare un ambiente realmente accogliente (anche quanto a scelta di arredi, creazione di sale-gioco, predisposizione di aree verdi a disposizione di mamme e bambini), pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza, ed attenzione alla formazione del personale penitenziario.

Per tutte le problematiche sopra evidenziate permane l'esigenza di misure alternative al carcere per le donne-madri. Sono peraltro già state previste una serie di misure alternative e benefici per consentire 'alle madri di figli di età inferiore a dieci anni' di scontare la condanna al di fuori della struttura carceraria ove debba essere espiata una pena -anche residua- inferiore a quattro anni (articolo 47 ter O.P.) mentre se debbano essere espiate pene 'maggiori', si consente la detenzione al di fuori

dell'istituto carcerario dopo l'espiazione di un periodo di almeno un terzo della pena o di 15 anni in caso di ergastolo (art 47 quinquies O.P.). In tutte tali situazioni, inoltre, il diritto è riconosciuto anche al padre qualora la madre sia deceduta od impossibilitata a prestare assistenza alla prole subordinatamente alla valutazione di pericolosità sociale del Magistrato di Sorveglianza. Ed ancora l'articolo 47 quinquies, comma primo bis, O.P. prevede che le madri condannate per reati più gravi, per conseguire il requisito oggettivo del 'quantum' di pena necessario per l'accesso all'istituto, possano espiare la pena in un ICAM, e -se non vi è pericolo di fuga- presso l'abitazione, in luogo di privata dimora, in luogo di cura, assistenza e accoglienza o in case famiglia protette. Ove non siano accessibili altre misure alternative, è altresì prevista per la madre la possibilità di prestare assistenza all'esterno degli istituti ai figli minori ed è garantita la possibilità di visita al minore infermo o al figlio portatore di handicap nei casi di imminente pericolo di vita o gravi condizioni di salute. Vi è ancora la possibilità di assistere i figli durante le visite mediche specialistiche (art 21 bis e ter O.P), possibilità che va essere inserita nel programma di trattamento e necessita dell'approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Attualmente rimane un 'doppio binario' per le donne condannate per i reati previsti dall'art 4 bis O.P. (quali terrorismo, crimini organizzati, ecc.), ove vi è preclusione assoluta delle misure e benefici di cui agli artt. 21 bis e ter O.P. e di prestare assistenza all'esterno del carcere ai propri figli, se non ammesse a misure alternative, o di accedere agli istituti a custodia attenuata.

Si tratta, nel complesso, di un sistema che rispetta i diritti umani delle donne recluse, diritti affermati a livello internazionale dalle Nazioni Unite, in particolare dalle Regole di Bangkok ed i principi stabiliti a tutela dei minori dalla 'Convenzione dei Diritti del Fanciullo', in tema di non discriminazione e diritto ad un equilibrato sviluppo, e che valorizza la salvaguardia del "superiore interesse del bambino" in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale.

Le osservazioni conclusive del 2011 del Comitato ONU per il monitoraggio sulla applicazione della C.R.C. (Convention on the Rights of the Child) plaudono alle novelle legislative italiane dei settori civile, penale e penitenziario che direttamente interessano donne e minori.

Carla Marina Lendaro - Presidente A.D.M.I.
Associazione Donne Magistrato Italiane